

DIGITAL VENUS MAGAZINE TUTELA LEGALE

Vi proponiamo una selezione degli articoli che abbiamo pubblicato sul sito www.arag.it e sulle nostre pagine Facebook e Linkedin: approfondimenti su temi di attualità, casi concreti e controversie che possono capitare nella vita di ogni giorno.

Buona lettura!

In questo numero:

- Attenzione ai pedoni: l'invito vale anche per i ciclisti!
- Infiltrazione causata dalle tubature nel condominio: chi è responsabile e in che modo?
- Cosa fare in caso di utilizzo non autorizzato della carta di credito? Chi è tenuto a rispondere?
- Come tutelarsi in caso di controversie con le compagnie telefoniche?
- C'era una volta.. l'assicurazione.



Attenzione ai pedoni: l'invito vale anche per i ciclisti!

Chissà quanti assicurati sanno che Il Codice della Strada considera "veicolo" anche il popolare mezzo a due ruote. Sicuramente la signora trentenne che è stata recentemente condannata per "omicidio stradale" l'ha appreso a proprie spese.

La giovane donna ha patteggiato la pena a 1 anno e 4 mesi per aver provocato, alla guida della propria bicicletta, la morte di una anziana pensionata che stava attraversando la strada.

La notizia della sentenza è importante, in quanto si tratta del primo caso di condanna per omicidio stradale non provocato da veicoli a motore, ed è <u>apparsa sul giornale "La Nazione"</u>

del 4 ottobre scorso. Il fatto drammatico si è verificato circa un anno e mezzo fa, pochi giorni dopo l'approvazione della legge n. 41/2016 che ha istituito gli specifici reati di "omicidio stradale" e di "lesioni personali stradali gravi e gravissime". Questi i fatti: la ciclista si era voltata preoccupata per l'avvicinarsi di un autobus, non accorgendosi che la vittima stava attraversando la strada. La collisione è stata inevitabile. Le conseguenze dell'impatto in un primo momento non erano sembrate gravi, ma poi le condizioni dell'anziana signora sono peggiorate a causa di un grave emorragia cranica, fino a provocarne la morte. Da qui il processo e la sentenza con l'esito sfavorevole per l'imputata: condanna a 2 anni di re-

clusione, ma con riduzione di 1/3 della pena per la scelta del rito alternativo del patteggiamento.

Il caso può essere preso come spunto per parlare dell'importanza di coperture assicurative di Responsabilità Civile non obbligatorie e soprattutto della polizza di Tutela Legale. Per le prime, sarebbe forse il caso di cominciare a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria una copertura per ogni utente della strada, soprattutto per una forma di tutela dei terzi danneggiati. Ma anche la Tutela Legale, in casi come questo, diventa fondamentale: infatti, grazie a questa polizza, la sfortunata e disattenta ciclista avrebbe

almeno potuto usufruire dell'assistenza di un legale e soprattutto di un perito, i cui costi sarebbero rimasti a carico della compagnia assicuratrice. Ma non dimentichiamo anche i familiari della vittima, i quali, per ottenere il risarcimento dei danni per la perdita di un proprio caro, devono ora intraprendere un'azione civile.

Anche in questo caso la Tutela Legale è indispensabile per riuscire a sostenere, senza preoccuparsi della parcella dell'avvocato e dei periti, una causa civile che, visti i tempi della giustizia in Italia, si prospetta lunga e di conseguenza assai costosa.



Infiltrazione causata dalle tubature nel condominio: chi è responsabile e in che modo?

Non di rado, chi è proprietario di un appartamento, si trova a dover fronteggiare danni per le infiltrazioni dovute alla vecchiaia o alla cattiva manutenzione dell'impianto idraulico condominiale. In situazioni come questa, la responsabilità, e quindi l'obbligo del risarcimento, gravano sul condominio. Infatti, secondo l'art. 2051 cod. civ., il custode (condominio) risponde di tutti i danni provocati dal bene custodito ai soggetti terzi.

Il condominio ha quindi l'onere di monitorare preventivamente lo stato "di salute" delle parti comuni e, se necessario, intervenire tempestivamente.

Per distinguere le parti comuni dalle private si fa riferimento all'art 1117 cod. civ., che in modo indicativo e non tassativo stabilisce che sono comuni: "...le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari... e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche".

Con riguardo specifico alle tubature, il criterio è in generale il seguente: le tubature "di adduzione", cioè in arrivo allo stabile, sono di proprietà condominiale sino a quando non incontrano la proprietà privata, generalmente fino a quando non si attaccano al contatore privato; per le condutture che, invece, escono dallo stabile, ovvero quelle di scarico, vale il discorso contrario. Le condutture sono comuni a partire dal punto in cui lasciano la proprietà privata.

Pertanto, colui che subisce un danno da infiltrazione, derivante da tubature condominiali, deve richiedere il risarcimento direttamente al condominio, nella persona dell'amministratore, che è obbligato a risarcire il danno a meno che non provi il caso fortuito o la forza maggiore. E se il danneggiato ha una polizza di tutela legale, la può utilizzare per farsi assistere in ogni fase della sua richiesta di risarcimento, per tutte le attività necessarie (dalla perizia per la quantificazione del danno alla formalizzazione della richiesta stessa), senza doversi preoccupare delle spese legali o per i periti.

In collaborazione con: **Studio Legale Potenza - Avv. Pasquale Potenza**Galleria del Toro, 3

40121 Bologna



Cosa fare in caso di utilizzo non autorizzato della carta di credito? Chi è tenuto a rispondere?

Nella vita di tutti i giorni sono molto frequenti, nonostante i vari accorgimenti, i casi di utilizzo non autorizzato delle carte di credito. Si tratta di azioni illecite, messe in atto da ignoti, perseguite dall'art. 55 del decreto legislativo 231 del 2007: "Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".

La diffusione di Internet e la possibilità di effettuare pagamenti online attraverso la carta di credito, hanno offerto nuovi spazi a chi intenda servirsi di tale strumento per compiere illeciti di questo tipo, dando vita ad una casistica che ha assunto una crescita notevole.

Come dobbiamo comportarci nell'ipotesi in cui dovessimo riscontrare un utilizzo non autorizzato della nostra carta di credito?

- 1) La prima iniziativa da prendere è quella di chiamare il numero verde, messo a disposizione dell'Istituto bancario o finanziario che ha rilasciato la carta di credito, e procedere al suo blocco. Questo consente di inibirne immediatamente l'utilizzo fraudolento da parte di terzi. Finché non si effettua tale procedura, tutti i prelevamenti ed addebiti effettuati da terzi restano a carico del titolare.
- 2) Una volta effettuato il blocco della carta, è necessario recarsi presso il più vicino posto di Polizia per sporgere denuncia. Questo consentirà all'autorità giudiziaria di poter svolgere le indagini penali, per cercare di risalire all'autore del reato. Nel contempo, la denuncia ci servirà per poter contestare all'istituto bancario o finanziario l'addebito delle somme, per ottenere la restituzione di quanto ci sia stato indebitamente sottratto.

In caso di un pagamento non autorizzato, è onere della banca o dell'istituto finanziario provare che l'operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non sia stata causata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

Nel caso specifico dell'utilizzo fraudolento della carta, a fronte della denuncia e del disconoscimento delle spese addebitate, la banca o l'istituto finanziario, in base all'art. 11 D.lgs. n. 11/2010, dovrà riaccreditare al cliente la somma prelevata fraudolentemente dal suo conto corrente, salvo che non sia in grado di provare che egli abbia agito con frode o a meno che non si riveli una colpa grave dell'utilizzatore-cliente o risulti chiaramente che non abbia osservato gli obblighi di massima cautela, di custodia e del buon uso della carta.

Sulla somma dovuta a titolo di rimborso, la banca o l'istituto finanziario potrà unicamente trattenere un importo a titolo di franchigia, per un ammontare massimo di €150,00. Potrebbe capitare che il cliente, dopo aver richiesto alla banca o all'istituto finanziario il riaccredito della somma sottratta indebitamente, si veda rigettare la domanda di rimborso. In tale ipotesi è consigliabile, piuttosto che ricorrere subito all'autorità Giudiziaria, fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e gli istituti bancari e/o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Si tratta di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che consente una tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella prevista nel caso in cui si dovesse ricorrere al Giudice Ordinario.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti ma se l'istituto bancario o finanziario, contro il quale si agisce, non le rispetta, il suo inadempimento verrà reso pubblico. Il cliente, però, sarà costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria. In tal caso ci si chiede se debba essere citato in giudizio l'ente che ha emesso la carta di credito o l'istituto bancario presso il quale abbiamo aperto il conto corrente sul quale viene addebitato l'importo dovuto.

Per rispondere è sufficiente richiamare una recente decisione del Tribunale di Firenze in una causa in cui un privato aveva citato in giudizio una banca e l'ente emittente la carta di credito affinché venissero condannate in solido al rimborso delle somme addebitate in conseguenza dell'illecito utilizzo della carta di credito da parte di un soggetto ignoto. Nella decisione, il Giudice del Tribunale ha chiarito che, in tali casi, l'onere economico derivante dall'uso indebito della carta non grava sulla banca depositaria delle somme sulle quali la carta stessa era appoggiata, ma sull'istituto emittente la carta, che trae i vantaggi economici legati alla gestione della stessa.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini

Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma

Come tutelarsi in caso di controversie con le compagnie telefoniche?



Le controversie con le compagnie telefoniche sono all'ordine del giorno. Alcuni utenti riescono a risolverle mediante l'invio di un reclamo direttamente alla compagnia telefonica, ma non tutti sono così fortunati. Se questo non bastasse, com'è possibile far valere le proprie ragioni? La risposta è più semplice del previsto.

Se il reclamo non ha esito positivo l'utente, prima di agire in giudizio nei confronti dell'operatore telefonico, dovrà tentare obbligatoriamente una conciliazione, tramite una procedura nell'ambito della quale una parte terza aiuterà utente ed operatore a trovare una soluzione amichevole della controversia.

Tale procedura di conciliazione può essere attivata – in modo del tutto gratuito e senza l'ausilio di un legale – presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co. Re.Com.) territorialmente competente, delegato direttamente dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Per individuare il Co.Re.Com. cui rivolgersi, dovrà essere fatto riferimento al luogo in cui è ubicata la postazione telefonica fissa ad uso dell'utente; nei casi di un'utenza cellulare, si dovrà considerare il domicilio indicato al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell'utenza.

La domanda di conciliazione può essere presentata utilizzando un formulario predisposto ad hoc dall'autorità garante (Formulario UG). Una volta compilato con tutti i dati

richiesti e sottoscritto, il modulo può essere consegnato a mano – facendosi rilasciare una ricevuta – oppure inviato a mezzo raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata.

Ricevuta la domanda completa in tutte le sue parti il Co.Re. Com. convocherà le parti per il tentativo di conciliazione. In caso di esito positivo la controversia si concluderà e verrà redatto un verbale di conciliazione, con valore di titolo esecutivo, in cui sarà dato atto dell'accordo. Laddove invece le parti non dovessero raggiungere l'accordo, verrà redatto un sintetico verbale dove sarà annotato espressamente che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.

In questo secondo caso, entro tre mesi dalla conclusione del procedimento, l'utente potrà alternativamente chiedere al Co.Re.Com. - o direttamente all'Autorità Garante - la definizione della controversia oppure ricorrere alla giustizia ordinaria.

Se assicurato con una polizza di Tutela Legale, l'utente si può fare assistere in tutti i passaggi della procedura di conciliazione, compresa l'eventuale gestione della controversia in sede legale, senza spese.

In collaborazione con: **Studio Legale Spagnuoli** Piazza F. Guardi , 11 20133 Milano

C'era una volta... l'assicurazione.

di Timothy Bonfante

Già, l'assicurazione. C'era una volta?

Oggi la conosciamo come il contratto con cui "l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".

Praticamente un soggetto, nel timore che si verifichi un evento spiacevole, "trasferisce" le verosimili conseguenze su un altro soggetto pagando una somma di denaro.

E sebbene oggi sia possibile assicurare davvero qualsiasi cosa (Jennifer Lopez e David Beckham saranno felici di fornirvi approfondimenti sulle parti del corpo che hanno assicurato), citazioni - ce ne sono di numerose - come quella riportata ricordano invece che il bisogno di mettersi al riparo dai rischi (e l'idea di guadagnare assicurando) vengono da molto lontano.

Da quanto lontano?

Neanche a dirlo, Egitto e Grecia hanno, come per molte invenzioni moderne, pure il "primato assicurativo": tra piramidi e yogurt insipidi pare infatti siano nate le prime forme di mutualità assicurativa.

In un gruppo definito di persone venivano ripartite le spese derivanti dalla perdita di un carico o di una barca di uno degli altri membri dietro pagamento di una quota stabilita. L'attività di assicuratore nasce invece in Italia con i mercanti medievali, che capirono per primi come l'altrui paura di un determinato evento sarebbe potuta diventare oggetto di commercium ove fatta oggetto di un contratto.

Gli studiosi collocano a Roma e a Pisa le prime vendite di

contratti d'assicurazione allo scopo di tenere indenni i trasportatori dalle possibili perdite di merci e dai danni ai "veicoli" che potevano accadere nei lunghi viaggi intrapresi.

"De li assicuratori", Che quando fanno dette sicurtà è loro dolce cosa a toccare il danaio; ma, quando viene il disastro della perdita, è tutto il contradio, e ciascuno tira il culo indietro, e fanno volentieri senza pagare.

Francesco Di Maio Datini (mercante pratese poi divenuto assicuratore)

Chissà se conoscevano già concetti come l'utile prima delle imposte, il rapporto sinistri/premi e il combined ratio.

E la Tutela Legale?

Sfortunatamente, al riguardo non sono molte le informazioni a disposizione: forse era un mercato di nicchia anche nell'antichità!

Sembra comunque che le prime forme di assicurazione somiglianti alla moderna Tutela Legale siano sorte in Francia a cavallo del XIX e XX secolo a supporto di medici.

Esse offrivano la possibilità di riscuotere gli onorari maturati e la difesa in caso di loro responsabilità professionali verso i pazienti.

Altre iniziative si sono avute poi in Germania con la "Versicherungsverein der Haus - und Grundbesitzer" (1910) a difesa dei diritti dei proprietari immobiliari le cui case erano state danneggiate dalle attività di estrazione del carbone.

